

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CONSIGLIO GRANDE DELLA CREDENZA VINICOLA DI
CALUSO E DEL CANAVESE Ente del Terzo Settore - A.P.S."

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione quale Ente del terzo settore e di promozione sociale denominata "CONSIGLIO GRANDE DELLA CREDENZA VINICOLA DI CALUSO E DEL CANAVESE Associazione di Promozione Sociale" siglabile anche "CONSIGLIO GRANDE DELLA CREDENZA VINICOLA DI CALUSO E DEL CANAVESE APS".

L'acronimo A.P.S. dovrà sempre essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni dell'Associazione al pubblico.

Articolo 2 - SEDE e MARCHIO

L'Associazione ha sede sociale in Caluso (TO), Piazza Ubertini n. 1.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio dello stesso Comune potrà essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò comporti modifica dello Statuto Sociale.

L'Associazione ha come marchio distintivo:

un logo di forma rotonda, con sui bordi di colore nero la scritta "Consiglio Grande della Credenza Vinicola di Caluso e del Canavese" di colore oro, all'interno, su sfondo ambra, appare un putto con in mano, da entrambe le parti, un grappolo di uva; il putto è seduto sopra lo stemma del Comune di Caluso e, sopra il putto, appare un drappo rosso con all'interno la scritta Caluso a caratteri dorati.

Il gonfalone di stoffa, di colore verde scuro, riporta al centro l'arme sopradescritta.

Articolo 3 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle infra indicate attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione si occupa della:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione opera nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione di beni, strumenti disciplinari e nozioni tecniche tutte legate alla cultura del vino con particolare riguardo alla produzione dei vini "Erbaluce" e "Passito di Caluso".

La promozione degli aspetti di utilità sociale legati alla cultura del saggio bere viene effettuata per mezzo di: conferenze, interventi dal vivo concordati con enti scolastici ed universitari, istituzione di borse di studio destinate a ricercatori e tesisti su temi enogastronomici legati al territorio Canavesano e presenza su mezzi informati a larga diffusione;

L'Associazione promuove l'organizzazione di mostre tematiche anche mediante scambi temporanei con altri musei e collezioni italiane ed estere.

L'Associazione ha il compito di organizzare convegni di studio, cicli, conferenze e seminari, e ogni altra attività culturale volta a valorizzare e diffondere conoscenza del patrimonio vitivinicolo del Canavese.

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata nell'ambito degli scopi statutari.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra indicate nel rispetto della normativa prevista e richiamata dal D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 - PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO:

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata sotto qualsiasi forma la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi previste dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

= beni mobili, materiali ed immateriali, nonché immobili di proprietà dell'Associazione e gli altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

In particolare sono compresi nel patrimonio dell'associazione:

= i documenti cartacei riguardanti la storia della produzione del vino e del Passito nel territorio e più in generale l'importante storia del Canavese nel contesto storico Piemontese ed Italiano;

= i volumi di carattere storico, artistico, culturale ed etnografico curati dall'Associazione o donati all'Associazione;

= i contributi a tal fine versati da ogni Associato;

= le erogazioni, donazioni, liberalità, lasciti testamentari ed i contributi pubblici e/o privati a tal fine erogati.

= gli eventuali proventi di attività promosse dall'Associazione e/o da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione può organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico.

Articolo 5 – I SOCI

L'associazione è apolitica ed aconfessionale; essa si ispira a criteri di non discriminazione. Possono divenire soci tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'associazione, si impegnino a rispettare lo Statuto e a cooperare per la realizzazione delle sue finalità.

L'associazione non può prevedere un numero di soci inferiore a sette persone fisiche ovvero tre associazioni di promozione sociale.

Se nel corso della vita dell'associazione il numero degli associati diviene inferiore a quanto sopra indicato, esso deve essere reintegrato entro il termine di un anno, trascorso il quale senza che tale reintegrazione sia stata effettuata, l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore salvo che provveda a richiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro medesimo.

Possono inoltre essere ammessi come soci altri enti del Terzo Settore od enti senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soci tutti, ordinari, sostenitori e onorari, hanno diritto di voto in assemblea. I soci che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto in assemblea a mezzo dei loro rappresentanti legali.

Tutti i soci, ordinari, sostenitori e onorari che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di

essere eletti alle cariche sociali.

I soci tutti sono tenuti al rispetto dello Statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché dell'Assemblea. Sono altresì tenuti a cooperare per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Tutti i soci, salvo che gli onorari come infra specificato, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale determinata dall'Organo Amministrativo e confermata dall'Assemblea ordinaria.

Il mancato pagamento della quota nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza dalla qualità di associato. La quota associativa annuale ha validità dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno e deve essere saldata entro la data del 31 marzo dell'anno di competenza.

La quota associativa annuale, in ogni caso, può essere stata saldata, dal Socio, almeno trenta giorni prima della data di una Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria.

Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili né trasferibili.

Articolo 6 – VOLONTARI

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un apposito registro, tenuto dal Consiglio Direttivo, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo le modalità previste dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 7 – LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati nei limiti previsti dalla legge, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto previsto in merito alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 8 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chiunque desideri essere ammesso quale socio dell'associazione deve presentare una domanda per iscritto al "Consiglio Direttivo" contenente le proprie generalità, la volontà di essere ammesso all'associazione nonché l'espressa accettazione dello Statuto della stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione del nuovo socio nella prima riunione del Consiglio immediatamente seguente. Ove la domanda sia accolta, tale deliberazione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Ove il Consiglio Direttivo invece rigettasse l'ammissione, l'interessato potrà, entro sessanta giorni

decorrenti dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successione convocazione.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salvo il diritto di recesso di cui infra.

Nel caso di accettazione del Candidato da parte del Consiglio Direttivo, questi dovrà essere chiaramente informato dei costi da sostenere in relazione all'ammissione nell'Associazione.

Articolo 9 – CATEGORIE DI SOCI

I soci persone fisiche si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Soci Ordinari: essi rappresentano la categoria ordinaria dei soci e corrispondono una quota associativa come determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;

B) Soci Sostenitori: sono sostenitori i soci che, previa deliberazione del Consiglio Direttivo su richiesta dei soci medesimi, corrispondono una quota associativa maggiorata rispetto a quella ordinaria e pari almeno al doppio della stessa;

C) Soci Onorari: sono soci onorari i soci persone fisiche o gli enti che hanno contribuito e/o contribuiscono con la loro opera con il loro esempio alla valorizzazione delle attività perseguita dall'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento della quota associativa pur mantenendo tutte le altre prerogative previste dallo status di associato.

Articolo 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Ciascun associato ha diritto di recedere liberamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo di e-mail o PEC.

L'associato cessa dalla qualifica e, se membro di altri organi sociali, decade dagli stessi, nel momento in cui la comunicazione perviene all'Associazione.

In ogni caso non spetta alcun rimborso di quote sociali versate né altro diritto sul patrimonio associativo.

Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione per gravi motivi, tra i quali a titolo di esempio le inadempienze ai doveri associativi ed il mancato pagamento delle quote dovute. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta, e-mail o PEC al socio escluso.

Il socio escluso può, entro trenta giorni, dal ricevimento della predetta comunicazione, ricorrere all'Assemblea Straordinaria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente. L'assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum previsti per l'Assemblea Straordinaria.

Ai soci esclusi non spetta alcun rimborso di quote sociali versate né altro diritto sul patrimonio associativo.

Articolo 11 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) L'Organo Amministrativo ossia il "Consiglio Direttivo";
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, ove previsto dalla legge o volontariamente costituito dall'Assemblea;
- e) Il "Comitato Consultivo".

Tutte le cariche, salvo per quanto previsto eventualmente alla lettera d) sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso, non forfettario, delle spese sostenute e debitamente documentate.

Articolo 12 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione, intervento e diritto di voto

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ordinari, sostenitori ed onorari e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci sono fatte mediante lettera ordinaria o posta elettronica spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data prevista dell'Assemblea.

Tali comunicazioni devono contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la località, la data e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione che dovrà svolgersi almeno ventiquattro ore dopo e non oltre dieci giorni successivi alla data fissata per la prima convocazione.

Ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro socio in regola con il versamento della quota associativa annuale, non membro del "Consiglio Direttivo", conferendo ad esso una delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal socio più anziano d'età.

All'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci partecipano i membri del Consiglio Direttivo ed i membri dell' "Organo di controllo e revisione legale dei Conti" ove nominati.

Il voto è palese.

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci delibera con votazione segreta nei soli casi di elezione dei Membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e revisione legale dei conti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è altresì convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o quando sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno trenta soci, in regola con il pagamento della quota associativa.

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione:

- = Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- = Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- = Approva il bilancio preventivo (con il regolare programma delle attività per l'anno sociale successivo) e consuntivo dell'associazione. Approva altresì la Relazione, ove prevista, dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, ove nominato e quella del Consiglio Direttivo;
- = Approva la quota associativa annuale come proposta dal Consiglio Direttivo;
- = Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- = Approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari od altri regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- = Delibera su ogni altra questione a lei demandata dalla legge o dal presente statuto che non sia riservata ad altro organo;

L'assemblea straordinaria dell'Associazione:

- = Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del presente Statuto;
- = Delibera circa la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- = Delibera, con le maggioranze infra indicate, allo scioglimento anticipato dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

In **prima convocazione** le deliberazioni dell'**Assemblea Ordinaria** dei Soci sono approvate con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In **seconda convocazione**, da tenersi almeno venti quattro ore dopo e non oltre dieci giorni dalla data della prima convocazione, le deliberazioni sono approvate qualunque sia il numero degli

intervenuti con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti stessi.

Le deliberazioni dell'**assemblea straordinaria**, invece, in **prima convocazione** sono approvate con la presenza due terzi degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In **seconda convocazione**, da tenersi almeno venti quattro ore dopo e non oltre dieci giorni dalla data della prima convocazione, le deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione, elezione e revoca

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria; ad esso spetta la direzione e la gestione generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, secondo quanto stabilito in sede di elezione dall'Assemblea Ordinaria, esso dura in carica tre anni dalla sua nomina ed i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, in numero però inferiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo, **subentrano**, ove ciò sia possibile, i primi esclusi risultanti dallo scrutinio dei voti espressi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora nel corso del triennio venga meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti provvedono alla convocazione di apposita Assemblea ordinaria dei Soci, la quale provvederà, **tramite elezioni suppletive**, alla sostituzione dei mancanti.

La stessa procedura si segue ove, in ipotesi in cui vengano a mancare uno o più consiglieri in numero inferiore alla metà dei membri eletti, non risultino candidati non eletti nella precedente elezione del consiglio direttivo da sostituire per cooptazione.

In tali votazioni, il voto è segreto.

L'Assemblea dei Soci può, in qualsiasi momento, revocare l'intero Consiglio Direttivo qualora sia presentata da almeno un terzo dei soci una mozione di sfiducia nei riguardi del Consiglio stesso.

L'assemblea in tal caso delibera con la maggioranza stabilita per l'Assemblea ordinaria dei Soci e voto favorevole dei due terzi **degli intervenuti**.

L'Assemblea dei Soci può revocare, con il voto segreto, singoli Consiglieri dietro mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, o dietro proposizione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica.

In tale caso si decide con la maggioranza stabilita per l'Assemblea ordinaria dei Soci ed il voto favorevole dei due terzi **degli intervenuti**.

Titoli e cariche sociali

Nella riunione immediatamente successiva all'elezione, il "Consiglio Direttivo" provvede alla nomina nel suo seno:

= del Presidente

= di uno o più Vice-Presidenti

= del Segretario

= del Tesoriere

= e del Cerimoniere;

Il voto è palese ed è effettuato alla maggioranza semplice dei Consiglieri.

Le cariche associative sono disciplinate da apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria. Esso può essere modificato con deliberazione assunta con le medesime maggioranze.

Convocazione, quorum, intervento e diritto di voto

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante lettera ordinaria o per posta elettronica, spedita a ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo.

Sarà valida la riunione comunque convocata se vi è la presenza della maggioranza più uno dei Consiglieri e la giustificazione scritta dei Consiglieri mancanti.

La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la località, la data e l'ora fissate per la riunione.

Il "Consiglio Direttivo" si riunisce ordinariamente ogni tre mesi.

È tuttavia possibile la convocazione qualora il Presidente o tre Consiglieri lo ritengano opportuno con indicazione dello specifico ordine del giorno proposto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica, tra cui devono essere presenti: il Presidente o uno dei Vice Presidenti; in caso di presenza di più Vice-presidenti sarà il più anziano che avrà priorità di voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza del Vice-presidente; in caso di presenza di più Vice-presidenti sarà il più anziano che avrà priorità di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Competenze del Consiglio Direttivo

Il "Consiglio Direttivo" stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione del programma annuale e per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, esamina e predispone il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo dell'Associazione.

Il "Consiglio Direttivo":

= stabilisce la quota annuale dei Soci ordinari, nonché i costi e le quote di ammissione dei nuovi soci;

= predispone i regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

= può delegare parte dei propri poteri ai Consiglieri delegati;

= provvede, su proposta dei singoli Consiglieri, alla definizione del numero dei componenti del Comitato Consultivo ed alla loro nomina.

Non possono essere oggetto di delega la predisposizione dei Bilanci Preventivi e dei Conti Consuntivi dell'Associazione e tutto ciò che riguarda la destinazione dei beni patrimoniali nonché l'accettazione di donazioni e liberalità che comportino impegni finanziari per il recupero o il restauro.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo dell'apertura e della gestione di un conto corrente bancario.

Il Consiglio Direttivo può proporre, a maggioranza dei suoi componenti, la revoca di quei Consiglieri che:

= non prendano parte alla riunione del Consiglio per almeno due volte consecutive, senza un giustificato motivo;

= tengano un comportamento incompatibile con i fini dell'Associazione e con i fini del presente statuto;

Le deliberazioni di revoca sono prese a maggioranza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, presenti durante il Consiglio (e con il regolare saldo della quota annuale).

In tal caso, il voto è segreto.

Articolo 14 – IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria degli associati, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ha la responsabilità della realizzazione di quanto deliberato dalle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente potrà essere sostituito Vice-presidente nel caso di impedimento allo svolgimento delle funzioni statutarie.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario eletto concordemente da tutti i Consiglieri.

Tale carica è esclusivamente onorifica e prevede la partecipazione al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 15 – ALTRE CARICHE SOCIALI

= Il Tesoriere avrà la responsabilità delle operazioni di tesoreria riguardanti l'Associazione ivi comprese la movimentazione dei conti bancari, l'incasso delle quote sociali, l'incasso di eventuali contributi e il pagamento dei debiti nascenti dall'attività tipica dell'Associazione.

Egli ha il dovere di presentare al Consiglio Direttivo in ogni riunione trimestrale, o se richiesto da un terzo dei Consiglieri, la situazione di tesoreria esistente al momento.

Il Tesoriere predispone i dati economici e patrimoniali a Consuntivi ed a Preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo per la predisposizione dei relativi Bilanci preventivi e Conti Consuntivi.

= Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza, alla compilazione dei libri dell'Associazione, alla verbalizzazione delle sedute delle Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie e del "Consiglio Direttivo" in tutti i casi in cui la verbalizzazione non debba avvenire per atto notarile.

Cura la convocazione delle Assemblee e dei Consigli Direttivi e cura la tenuta del libro degli Associati.

= Il Cerimoniere sovrintende allo svolgimento delle attività pubbliche organizzate dall'Associazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti interni.

Articolo 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove l'Associazione superasse, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 ovvero nell'ipotesi in cui ciò sia comunque deliberato dall'Assemblea anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'Associazione è tenuta alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, in base alla deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I membri dell'Organo di controllo inoltre debbono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo inoltre, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali ed esprime pareri sui Bilanci Preventivi e i Conti Consuntivi, comunicandoli al Consiglio Direttivo. E' chiamato inoltre ad effettuare un controllo formale di tipo giuridico verificando che gli amministratori rispettino le disposizioni statutarie proprie dell'Associazione e la legge, il tutto al fine del perseguimento dei fini istituzionali.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste ai sensi del sopra citato art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai membri del consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove l'associazione superasse altresì per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ovvero ove ciò fosse deliberato dall'Assemblea anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione dovrà nominare un organo, anche monocratico, di revisione legale dei conti.

Tale attività potrà altresì, per decisione dell'Assemblea, essere assunta dall'organo di controllo. In tale caso i membri dell'organo di controllo o l'organo di controllo monocratico, dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il controllo di revisione dovrà avvenire periodicamente mediante verifica della reale consistenza delle voci che compongono il patrimonio, del rispetto degli adempimenti e delle scadenze fiscali.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 17 - COMITATO CONSULTIVO

Il "Comitato Consultivo" ha la funzione di svolgere e di elaborare delle attività promozionali legate alla cultura del vino "Erbaluce", di portare a conoscenza del Consiglio Direttivo l'operato e se il Consiglio Direttivo riterrà idonee le proposte, le potrà inserire nel programma annuale del "Consiglio Grande della Credenza di Caluso e del Canavese".

Il Consiglio Direttivo provvede, su proposta dei singoli Consiglieri, alla definizione del numero dei componenti del "Comitato Consultivo" (che non potrà essere superiore a sette membri) ed alla loro nomina.

Il voto è palese ed è effettuato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Di diritto ne potranno fare parte i Presidenti Onorari, i Soci sostenitori ed onorari, il Presidente in carica o un suo delegato.

Il "Comitato Consultivo" dura in carica tre anni dalla sua nomina ed i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

Il Comitato Consultivo provvede alla nomina di un Presidente che non potrà essere il Presidente in carica.

I membri del Comitato Consultivo, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Consultivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi con l'indicazione dello specifico ordine del giorno e con un preavviso di tre giorni.

È tuttavia possibile la convocazione del Comitato Consultivo qualora il Presidente lo ritenga opportuno con l'indicazione dello specifico ordine del giorno proposto e un preavviso di tre giorni.

Il Comitato Consultivo delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 18 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione redigere il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo dell'Associazione predisposto annualmente a cura del Consiglio Direttivo dovrà essere formato da criteri atti a garantirne la trasparenza nei riguardi di associati, enti vari e finanziatori.

Dovrà quindi fornire informazioni utili a coloro che intendono partecipare all'Associazione sia come associati che come finanziatori e/o donatori.

Dovrà fornire informazioni circa l'allocazione delle risorse, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio dell'Associazione, la destinazione dei contributi ottenuti da associati e da terzi.

Dovrà anche fornire informazioni circa la politica a medio termine dell'Associazione nei riguardi degli obiettivi statutari ed un'informazione almeno annuale del raggiungimento degli obbiettivi

stessi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie eventualmente svolte a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'Associazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 19 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, e ove nominato, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo unitamente al registro dei volontari sopra indicato.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti invece a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o anticipato scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che verranno designati dall'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento anticipato.

L'organo Amministrativo è tenuto a richiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo considerato equivalente dalla legge, il parere di cui sopra. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 21 – RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017, le altre norme in materia di Associazioni di Promozione sociale e del Codice Civile.